

N. 05725/2014 REG.PROV.CAU.

N. 12185/2014 REG.RIC.

## REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12185 del 2014, proposto dal dott. [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Americo ed Elena Spina, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Americo in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., l'Istituto di Biologia Cellulare e Neurologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del regolamento stabulario "fosso di Fiorano" nella parte in cui dispone la riduzione del numero delle gabbie relative ai modelli animali presenti nel laboratorio diretto dal ricorrente da 110 a 100. Con contestuale domanda di risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto di Biologia Cellulare e Neurologia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO l'elevato rilievo medico-scientifico che assumono i progetti di ricerca in corso e quelli di imminente attivazione (in quanto già finanziati) curati dal laboratorio diretto dal dott. [omissis] (ed elencati nel doc. 6);

CONSIDERATO il rischio dedotto dal ricorrente del pregiudizio, per definizione irreparabile, che alcuni di tali progetti potrebbero subire a causa della riduzione disposta dal provvedimento impugnato delle gabbie utilizzabili (da 110 a 100), con conseguente dispersione di "preziosi corpi murini" (v. doc. 5),

CONSIDERATO che su tali specifiche problematiche per le ricerche in corso e sui paventati rischi di compromissione di alcuni degli importanti progetti già finanziati, il ricorrente aveva già informato l'Istituto intimato nella fase anteriore all'adozione del provvedimento;

RITENUTO che l'atto in oggetto non appare adeguatamente motivato sotto i profili sopra evidenziati, né risulta svolta dalla Commissione all'uopo nominata alcuna istruttoria "ad hoc";

RITENUTO di salvaguardare le esigenze cautelari del ricorrente, disponendo il sollecito riesame, da parte dell'Amministrazione, delle modalità e dei criteri di distribuzione e di assegnazione delle gabbie tra i diversi laboratori dell'Istituto, alla luce di quanto dedotto nel presente ricorso, con specifico riferimento alla necessità di verificare se la disposta riduzione delle gabbie disponibili possa in qualche modo compromettere o pregiudicare i progetti di ricerca diretti dal dott. [omissis];

RITENUTO di compensare le spese della presente fase cautelare stante la peculiarità della fattispecie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato ai fini del motivato riesame, ai sensi di cui in motivazione;
- fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica dell'8 aprile 2015;
- spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2014